

N. 3918/2020 R.G. P.M.
N. 4170/2021 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PAVIA
UFFICIO DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
(ex art. 410 comma 2 c.p.p.)

Il giudice,
letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe:

OSSERVA

In data 28.02.2020, [redacted], in proprio ed in qualità di Sindaco del Comune di [redacted], a mezzo del proprio legale di fiducia, sporgeva denuncia-querela contro "IGNOTTI", riferendo che un *post* comparso sulla pagina Facebook "[redacted]" aveva contenuto diffamatorio sia nei confronti suoi che dell'Amministrazione Comunale di [redacted].

Il PM ha chiesto l'archiviazione con istanza motivata ed ha evidenziato che la pagina Facebook "[redacted]" era "di libero accesso a tutti gli appartenenti del tempo alla omonima associazione, che avevano la possibilità di pubblicare post, per cui risultava impossibile risalire ai responsabili o comunque imputare specifiche responsabilità in merito".

Il [redacted] ha proposto opposizione, ribadendo la natura diffamatoria della pubblicazione, accusando genericamente il PM di aver condotto indagini solo parziali e concludendo in principalità per l'integrazione istruttoria costituita dall'audizione di tutti gli "appartenenti alla [redacted]", nonché della signora [redacted], la quale risulta appartenente a tale associazione".

Tutto ciò premesso, la richiesta di archiviazione va accolta.

In primo luogo, si rileva che l'integrazione istruttoria proposta risulta del tutto ultronea ed apparente, in quanto "le investigazioni prospettate dall'opponente non [sono] in grado di apportare elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti" (Cfr. Cass. Pen. 17181/2015); peraltro, la difesa si è limitata a suggerire solo gli strumenti di prova da impiegare, ma non anche l'oggetto vero e proprio dell'investigazione suppletiva, che altro non potrebbe essere se non appunto l'individuazione dell'autore del post controverso, del tutto impraticabile con i mezzi indicati.

L'inammissibilità dell'opposizione giustifica la mancata fissazione dell'udienza ex art. 409 c.p.p.

In secondo luogo, e passando al merito, è pacifico che quando una pagina Facebook pubblica sulla propria bacheca un certo contenuto, e questo non risulta autografato da persona nota, è del tutto impossibile identificarne l'autore, non potendosi imputare ad alcuno, sotto il profilo penalistico, la paternità del *post* incriminato.

PQM

Visti gli artt. 409 - 410 c.p.p., dichiara inammissibile l'opposizione e

DISPONE

l'archiviazione del procedimento.

Ordina la restituzione degli atti al P.M.

Autorizza sin d'ora il rilascio di copie degli atti qualora richiesta dalle parti interessate.

Pavia, 11 ottobre 2021

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dr. Pietro Binduzzi

DEI
L. 11/10/21

28
a

2



Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Pavia

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

~ artt. 408, 411 c.p.p., 125, 126 D.Lgs. 271/89 ~

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Pavia

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in data 30.06.2020 e pendente nei confronti di:

1) **IGNOTI;**

per le ipotesi di reato:

- art. 595 co. 3 c.p., commesso in luogo da accertare, in data 02.12.2019.

evidenziata la parte offesa in:

- **XXXXXXXXXX**, nato il **XXXXXXXXXX** a **XXXXXXXXXX**, ivi residente in via **XXXXXXXXXX** – assistito e difeso di fiducia dall'avv. **Giovanni Brambilla Pisoni**, del Foro di Milano, con studio in Milano, via **XXXXXXXXXX**, via **XXXXXXXXXX** nr. 6 – ove elegge il domicilio.

RILEVATO

- Che il presente procedimento trae origine dall'atto di denuncia-querela presentata da **XXXXXXXXXX**, che in proprio e in qualità di Sindaco del Comune di **XXXXXXXXXX**, con sede in **XXXXXXXXXX**, via **XXXXXXXXXX**, il contenuto di un post, a suo dire, diffamatorio apparso sul social network *Facebook* alla pagina "**XXXXXXXXXX**";
- Che dagli accertamenti svolti emergeva che l'Associazione **XXXXXXXXXX** veniva costituita in data 15.06.2020 con deliberazione Comunale come mono gruppo di minoranza composto dal consigliere **XXXXXXXXXX**, in atti meglio generalizzata;
- Che relativamente alla pagina *Facebook* intitolata "**XXXXXXXXXX**" emergeva che la stessa era di libero accesso a tutti gli appartenenti del tempo alla omonima associazione, che avevano la possibilità di pubblicare post, per cui, risultava impossibile risalire ai responsabili o comunque imputare specifiche responsabilità in merito;
- Che le circostanze del caso non legittimano lo svolgimento di ulteriori accertamenti in considerazione del lasso di tempo intercorso stante altresì la mancanza di altri elementi idonei o comunque circostanze utili ai fini dell'individuazione dei responsabili che, allo stato, rimangono ignoti.

RITENUTA

quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio;



visti gli artt. 408 e 411 c.p.p., 125 D.Lgs. 271/89,

CHIEDE

che il Giudice per le Indagini Preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Pavia, 20/07/24.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Paolo MAZZA - Sost.

